



Convenzione

Tra

Fondazione Lottomatica, con sede in Roma (RM) – 00192 - Via degli Scipioni n. 297, C.F. e P.I. 16674741000, in persona del Presidente Riccardo Capecchi, nato a Perugia (PG), il giorno 10 gennaio 1965, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Fondazione Lottomatica (di seguito, anche la “**Fondazione Lottomatica**”)

- *da una parte* -

E

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede legale in Via Ostiense 161 – 00154, Roma – C.F./P.I. 0440441004, rappresentato dal Direttore, Prof. Antonio Carratta, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (di seguito, anche solo il “**Dipartimento**”)

- *dall'altra parte* -

(Fondazione Lottomatica e il Dipartimento e di seguito singolarmente la “**Parte**” e/o congiuntamente le “**Parti**”)

Premesso che

- A.** Fondazione Lottomatica è una fondazione di diritto privato - costituita da Lottomatica Group S.p.A., società facente parte del Gruppo Lottomatica¹ - che si dedica, tra l’altro, alle attività di studio, di ricerca scientifica, di istruzione e, in particolare, alle problematiche sociali, economiche e sviluppo sostenibile, promuovendo progetti legati alla formazione nonché alle diversità e all’inclusione.
- B.** Grandangolo è il “*Centro di Ricerca Interdipartimentale Paolo Ferro-Luzzi sul Diritto della Banca e della Finanza istituito*” istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
- C.** Grandangolo ha istituito, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, una borsa di studio finalizzata allo sviluppo di un progetto di ricerca riguardante il diritto dei mercati finanziari.

¹ Gruppo Lottomatica: gruppo di società di cui fanno parte, oltre alla capogruppo, Lottomatica Group S.p.A. (“**Capogruppo**”) e le società da quest’ultima controllate direttamente e/o indirettamente. Nel Gruppo Lottomatica si intendono comprese anche le società che entreranno in qualsiasi modo a far parte del Gruppo Lottomatica successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.



- D. Fondazione Lottomatica è interessata a finanziare con proprie risorse la suddetta borsa di studio, che mira a sostenere giovani studiosi nell'analisi e nello sviluppo di tematiche cruciali per il settore finanziario.
- E. Fondazione Lottomatica e il Dipartimento intendono, pertanto, regolare con la presente scrittura privata ("**Contratto**" o "**Accordo**") i propri diritti ed obblighi reciproci con riguardo alla relativa partecipazione al Progetto, come meglio definito nel seguito.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Premesse

1.1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- Allegato A: *"Richiesta di finanziamento per una borsa di studio rivolta allo svolgimento di attività di ricerca presso il Centro di Ricerca Interdipartimentale Paolo Ferro-Luzzi sul diritto della Banca e della Finanza in Europa."*

1.2. I termini e le definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

1.3. In caso di disposizioni contraddittorie tra i diversi documenti, si applicheranno le disposizioni del documento considerato prioritario secondo il seguente ordine:

- i. Accordo;
- ii. allegati all'Accordo;
- iii. ogni altra documentazione, ivi comprese e-mail e/o comunicazioni tra le Parti.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1. Mediante la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono darsi reciprocamente atto della partecipazione di Fondazione Lottomatica al sostegno di una borsa di studio, che mira a sostenere giovani studiosi nell'analisi e nello



sviluppo di un progetto di ricerca riguardante il diritto dei mercati finanziari (“**Progetto**”), il tutto secondo quanto meglio specificato nell’Allegato A.

2.2. Per l’effetto la Fondazione Lottomatica si impegna a sostenere economicamente i costi del Progetto secondo termini e modalità meglio indicate all’art. 6 (*Sostegno Economico*).

2.3. Dal canto suo il Dipartimento si impegna a sviluppare e sostenere il Progetto, secondo quanto indicato nell’Allegato A.

3. Impegni della Fondazione Lottomatica

3.1. Fondazione Lottomatica si impegna a:

- i. collaborare, per quanto di competenza, con Grandangolo “Centro di Ricerca Interdipartimentale Paolo Ferro-Luzzi sul Diritto della Banca e della Finanza istituito” e il Dipartimento per consentire la corretta esecuzione del Progetto, a titolo di solidarietà ed escludendo qualsiasi rapporto di natura commerciale;
- ii. versare il sostegno economico di cui al successivo articolo 6 (*Sostegno Economico*).

4. Modalità di svolgimento del Progetto e obblighi del Dipartimento

4.1. Il Dipartimento si impegna ad utilizzare il Sostegno Economico, meglio descritto al successivo art. 6, con la finalità di promuovere e sviluppare il Progetto. Il Dipartimento si impegna ad utilizzare il Sostegno Economico con la finalità di sostenere il Progetto. Il Dipartimento si impegna, altresì, a fornire tempestivamente a Fondazione Lottomatica la rendicontazione sull’andamento del Progetto, nonché su semplice richiesta della stessa qualsiasi altra informazione relativa all’utilizzo delle predette risorse economiche. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13, nel caso in cui, nel caso in cui, per qualsiasi motivo e/o causa, il Progetto non potesse essere realizzato e/o nel caso di mancata possibilità di assegnazione della borsa di studio e/o nel caso di perdita dei requisiti da parte di uno studente selezionato e/o in caso di mancato impiego delle risorse, anche solo in parte, per le finalità del presente Accordo, il Dipartimento si impegna a restituire alla Fondazione Lottomatica l’intero importo



da questa versato ai sensi del successivo art. 6 entro 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta da parte di Fondazione Lottomatica.

4.2. Sono a carico del Dipartimento tutti gli oneri anche di gestione amministrativa del Progetto e ogni ulteriore onere anche organizzativo per le attività indicate nel presente Contratto.

5. Durata e Recesso

5.1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà contestualmente con il termine delle attività relative entro il 31 dicembre 2026 [*]. Alla scadenza del predetto periodo, il Contratto cesserà automaticamente di avere efficacia senza necessità di alcuna disdetta, essendo espressamente escluso il rinnovo tacito del Contratto, salvo la possibilità per le Parti di concordare eventuali proroghe mediante accordo scritto.

6. Sostegno Economico

6.1. Per l'esecuzione del Progetto oggetto del presente Contratto, la Fondazione Lottomatica riconoscerà al Dipartimento il sostegno economico totale e omnicomprendivo di € 12.000,00 (dodicimila//00) (il "**Sostegno Economico**" o "**Importo**"), che dovrà essere corrisposto entro n. 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

6.2. Il pagamento del sostegno economico tramite erogazione liberale verrà effettuato, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate del Dipartimento di Giurisprudenza:

BANCO BPM

Viale Europa 115 - Agenzia 7

Codice SWIFT: BAPPIT21A67

Codice Iban: IT05V0503403207000000300010

6.3. Le Parti si impegnano a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. ("**Legge sulla Tracciabilità**").

7. Licenze e diritti di terzi. Proprietà Intellettuale. Manleva. Gestione dei Loghi, dei Marchi



e dei Segni Distintivi

- 7.1. Il Dipartimento assicura e garantisce che nell'esecuzione del Contratto non verranno violati brevetti industriali, marchi, diritti d'autore, denominazioni e/o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi e/o del Fondazione Lottomatica.
- 7.2. La collaborazione di cui al presente Contratto non conferisce alle Parti alcune diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione delle Parti interessate. Resta inteso che le Parti non potranno rendere nota, sui propri siti istituzionali, la *partnership* oggetto del presente Accordo.
- 7.3. Nel caso in cui fosse necessario concedere, per qualsiasi ragione, eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale relativi al presente Contratto e/o delle singole attività espletate nel corso della durata del Contratto le Parti si metteranno d'accordo tra loro in buona fede.
- 7.4. Il Dipartimento si impegna a manlevare e tenere indenne Fondazione Lottomatica da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi a qualsiasi titolo circa pretesi diritti sulle attività oggetto del Contratto e da qualsiasi richiesta, a qualsiasi titolo (ivi comprese eventuali richieste di risarcimento e/o sanzioni e/o azioni e/o spese legali) avanzata da terzi relativamente alle attività svolte dal Dipartimento in forza del Contratto o comunque connesse al presente Accordo o comunque risultanti del comportamento doloso e/o colposo e/o negligente del Dipartimento stesso.
- 7.5. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.2, il Dipartimento si impegna a non utilizzare:
 - (a) il logo e/o il marchio e/o i segni distintivi e/o altre immagini inerenti ai segni distintivi di Fondazione Lottomatica e/o di altra società del Gruppo Lottomatica;
 - (b) il nome, la denominazione di Fondazione Lottomatica e/o delle altre società del Gruppo Lottomatica, sia in tutto, sia in parte, ivi inclusa la locuzione di "Gruppo Lottomatica", sia singolarmente, sia in combinazione con altre parole; e
 - (c) a non utilizzare, per attività promozionali o commerciali e/o per qualsivoglia altra attività o finalità diverse dal presente Accordo, in tutto o in



parte, le denominazioni, i loghi, i marchi, le immagini e/o i segni distintivi, inerenti, connessi o collegati alla collaborazione derivante dal presente Accordo; se non previa autorizzazione scritta da parte di Fondazione Lottomatica stessa.

8. Codice Etico e D.Lgs n. 231/2001

- 8.1. Il Dipartimento dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto del Codice Etico della Fondazione Lottomatica pubblicato sul sito [web Codice etico e compliance – FondazioneLottomatica](#), quale parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001².
- 8.2. Il Dipartimento si obbliga a rispettare e far rispettare, ai propri collaboratori e/o al personale dipendente e/o al personale coinvolto a qualsiasi titolo che, nello svolgimento del Progetto oggetto del presente Contratto venga in contatto con il Fondazione Lottomatica, le regole, le procedure ed i principi contenuti nel Codice Etico di Fondazione Lottomatica.
- 8.3. La violazione dell'impegno di cui al presente articolo 8, e, comunque, la commissione e/o il tentativo di commissione di uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 posto in essere dai collaboratori e/o personale dipendente del Dipartimento che venga in contatto con il Fondazione Lottomatica nell'esecuzione del presente Contratto, costituirà a tutti gli effetti inadempimento del Dipartimento e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna, senza alcun obbligo da parte del Fondazione Lottomatica di risarcire il danno nel caso in cui i soggetti legati al Dipartimento dovessero essere assolti dal reato contestato.

9. Privacy e Trattamento dei Dati Personali

- 9.1. Fondazione Lottomatica e il Dipartimento si impegnano reciprocamente, ed ognuno per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa europea ed italiana in materia di *privacy* e protezione dei dati personali di volta in volta

² D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.



applicabile, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (il “**Regolamento**”), come di volta in volta modificato o sostituito.

- 9.2. Fondazione Lottomatica e il Dipartimento si riconoscono Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a sottoscrivere un accordo di nomina a Responsabile del trattamento, ove, durante l’esecuzione del Contratto, sorga la necessità per il Dipartimento di trattare dati personali per conto del Fondazione Lottomatica per parti stipuleranno separato accordo concernente il trattamento di dati personali.
- 9.3. Il Dipartimento si impegna a rispettare ogni altra previsione della legge italiana ed europea in materia di *privacy* ed ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità, che sia applicabile direttamente in capo ai titolari del trattamento.
- 9.4. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede ogni modifica o integrazione al presente art. 9, che si dovesse rendere necessaria a seguito di sopravvenute normative europee o nazionali in materia di *privacy* e protezione dei dati personali e/o di provvedimenti interpretativi o attuativi emanati dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità.

10. Riservatezza

- 10.1. Al di fuori di quanto consentito in virtù del Progetto, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato di tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative al presente Contratto e derivanti dall’esecuzione del medesimo (“**Informazioni Riservate**”). Qualora la divulgazione di Informazioni Riservate sia stata causata da atti o fatti direttamente od indirettamente imputabili al Dipartimento, ai propri dipendenti e/o collaboratori, questa sarà tenuta a risarcire al Fondazione Lottomatica i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
- 10.2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche per un anno successivo alla data di cessazione del presente Contratto.



10.3. Le Parti riconoscono, inoltre, che nulla di quanto contenuto nel presente Contratto potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (i) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (ii) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (iii) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dalle altre Parti; (iv) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

10.4. Tutti i documenti che saranno prodotti o ricevuti dalle Parti nell'esecuzione del presente Contratto o le informazioni sopra descritte che potrebbero essere fornite o a cui le Parti potrebbero avere accesso, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ciascuna delle Parti. I documenti elaborati in condivisione sono appartenenti a entrambe le Parti.

11. Comunicazioni

11.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite PEC e/o raccomandata A/R, e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta (i) se inviata via PEC, al ricevimento dell'avviso di consegna, (ii) se inviata via raccomandata a/r, al ricevimento della ricevuta di ritorno.

11.2. Le comunicazioni andranno inviate ai seguenti indirizzi:

- se destinata alla **Fondazione Lottomatica**:

Via degli Scipioni n. 297

00192 - Roma (RM)

PEC fondazionelottomatica@legalmail.it

- se destinata al **Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi Roma Tre**:

Via Ostiense 159-161

00154

PEC: giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it

o al diverso indirizzo PEC eventualmente comunicato da una Parte all'altra

successivamente alla data di sottoscrizione del Contratto, in conformità alle disposizioni



sopra specificate, restando inteso che l'indirizzo rispettivo indicato dalle Parti, o qualsiasi altro indirizzo successivamente comunicato con le modalità di cui al presente articolo, è altresì il rispettivo domicilio eletto dalle Parti ai fini del Contratto, ivi comprese eventuali notificazioni giudiziarie.

12. Divieto di cessione

12.1. È fatto e espressamente divieto per le Parti di cedere a terzi, in qualsiasi forma ed anche parzialmente, il Contratto, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. A parziale deroga di quanto precede la Fondazione Lottomatica potrà cedere il presente Accordo alle società del Gruppo Lottomatica, anche senza autorizzazione scritta del Dipartimento.

13. Clausola Risolutiva Espressa

13.1. Fondazione Lottomatica avrà la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui pattuita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione anche parziale, ed anche di una soltanto delle seguenti previsioni del Contratto e/o obbligazioni nascenti da esso, da parte del Dipartimento:

- (i) comportamenti sleali, scorretti e contrari al principio di buona fede, lesivi del prestigio, della reputazione e dell'immagine del Fondazione Lottomatica;
- (ii) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dal Dipartimento con il presente Contratto, ivi inclusi gli allegati, in particolare, a quanto previsto al precedente art. 2 (*Oggetto dell'Accordo*), art. 4 (*Modalità di svolgimento del Progetto e obblighi del Dipartimento*), art. 6.3 (*Obblighi in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari*), art. 7 (*Licenze e diritti di terzi. Proprietà Intellettuale. Manleva. Gestione dei Loghi, dei Marchi e dei Segni Distintivi*);
- (iii) violazione da parte del Dipartimento delle norme *standard* di comportamento contenute nel Codice Etico di cui al precedente art. 8 (*Codice Etico e D.Lgs n. 231/2001*), ovvero della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. n. 231/2001 da parte degli amministratori, dipendenti, collaboratori, anche esterni, e agenti del Dipartimento;
- (iv) violazione degli obblighi di cui all'art. 9 (*Privacy e Trattamento dei Dati Personali*);



- (v) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10 (*Riservatezza*);
- (vi) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 12 (*Subappalto e divieto di cessione*).

13.2. Resta in ogni caso inteso che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per effetto di quanto previsto al precedente art. 13.1, il Dipartimento sarà tenuta a risarcire tutti i danni subiti dal Fondazione Lottomatica in conseguenza dell'anticipata chiusura del rapporto. Inoltre, nel caso di risoluzione del presente Contratto, resta comunque salva la facoltà del Fondazione Lottomatica di intraprendere tutte le azioni legali, in ogni sede di giustizia, necessarie alla tutela dei propri interessi.

13.3. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2, si precisa che, nel caso in cui sia divenuto impossibile dar avvio al Progetto per causa imputabile al Dipartimento, Lottomatica, oltre alla facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. e alla possibilità di richiedere al Dipartimento il risarcimento degli ulteriori danni, avrà anche la facoltà di richiedere al Dipartimento, a semplice richiesta scritta, la restituzione immediata dell'intero importo oggetto del Sostegno Economico, indipendentemente dal momento si sia verificata tale impossibilità. Il Dipartimento rinuncia fin d'ora a sollevare qualsiasi possibile eccezione al riguardo.

13.4. Alla cessazione per qualsiasi causa dell'Accordo, il Dipartimento si obbliga a:

- (i) cessare l'utilizzo dei loghi, dei marchi, delle immagini e/o dei segni distintivi del Fondazione Lottomatica e/o delle altre società del Gruppo Lottomatica, ove consentito;
- (ii) restituire tutto il materiale e/o eventuale documentazione forniti dal Fondazione Lottomatica senza oneri aggiuntivi;
- (iii) restituire, a discrezione della Fondazione Lottomatica, tutto o parte del Sostegno Economico secondo le modalità di cui al precedente art. 4.1.

14. Legge Applicabile e Foro Competente

14.1. Il presente Contratto è regolato esclusivamente dalla Legge italiana.



14.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, per la quale non sia stato possibile addivenire ad una bonaria composizione stragiudiziale tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

15. Disposizioni Finali

15.1. Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione, verbale o scritta, intercorsa tra le Parti, relativamente a quanto qui negoziato.

15.2. L'articolazione del presente Contratto in articoli e altre suddivisioni risponde esclusivamente ad esigenze di comodità di riferimento e non potrà essere utilizzata nell'interpretazione del Contratto. Ogni articolo o ogni altra suddivisione del Contratto o ogni altra pattuizione dello stesso Contratto che sia, o diventi, contraria alla legge, invalida, o non eseguibile, si intenderà come separata dal presente Contratto e sarà priva di effetti nella misura in cui sia contraria alla legge, invalida o non eseguibile, e non influenzerà o pregiudicherà le restanti pattuizioni del Contratto e di ogni sua clausola. In tal caso, le Parti s'impegnano a negoziare in buona fede impegni o accordi sostitutivi che rispettino nella misura massima possibile la sostanza dell'originaria intenzione delle Parti, anche tenendo conto dell'assunzione degli impegni di pagamento contenuti nel presente Contratto.

15.3. L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituirà rinuncia ai diritti connessi alle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni da questo previste.

15.4. Nessuna modifica o rinuncia a qualsiasi pattuizione del presente Contratto sarà valida e vincolante per alcuna delle Parti se non sia stata concordata o effettuata per iscritto dalle Parti stesse. Nessuna rinuncia ad alcuna pattuizione del Contratto costituirà rinuncia ad altra pattuizione.

15.5. Per tutto quanto non espressamente regolato con il presente Contratto restano valide le norme del codice civile.



Roma Tre



GRANDANGOLO
Centro di ricerca Paolo Ferto-Luzzi sul
Diritto della Banca e della Finanza in Europa.



LOTTOMatica

15.6. Nessuna delle previsioni del presente Contratto dovrà essere interpretata come atta a costituire una partnership o una joint-venture ed è parimenti escluso che ciascuna Parte possa, in virtù del presente Contratto, assumere obblighi a carico dell'altra senza il preventivo consenso scritto.

Fondazione Lottomatica

**Il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università
degli Studi Roma Tre**

Presidente

Direttore

Riccardo Capecchi

Prof. Antonio Carratta

Le Parti dichiarano di aver letto con attenzione, negoziato, discusso e ben compreso ogni clausola del presente Accordo. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti accettano ed approvano espressamente i contenuti previsti nel presente Accordo.

Fondazione Lottomatica

**Il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università
degli Studi Roma Tre**

Presidente

Direttore

Riccardo Capecchi

Prof. Antonio Carratta